DELIBERAZIONE N. 68

CONSIGLIO N. 10 DI DATA 30.11.2021

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

estratto del processo verbale

OGGETTO: RATIFICA DELLA DETERMINAZIONE D'URGENZA DELLA PRESIDENTE DI DATA 16 NOVEMBRE 2021, N. 15, RECANTE "ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREA SCIENCE PARK ED ELETTRA-SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A. PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE. ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE.".

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	Aventi diritto di voto:		
1.	Caterina Petrillo	X	
2.	Sabrina Strolego	X	
3.	Alberto Aloisio	X	
	Senza diritto di voto:		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	Nazzareno Cerini	X	
2.	Antonio Musella		X
3.	Rodolfo Fiocchi	X	
	CORTE DEI CONTI		
1.	Tiziano Tessaro	X	
	IL DIRETTORE GENERALE		
1.	Anna Sirica	X	

SEGRETARIO: Diego Arocchi

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la determinazione della Presidente di data 16 novembre 2021, n. 15, con cui veniva adottato l'Accordo di collaborazione tra Area Science Park ed Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. per la mobilità sostenibile e se ne autorizzava la sottoscrizione;

CONSIDERATE le motivazioni contenute nel provvedimento in parola in merito all'urgenza e ritenuto di condividerle;

DATO ATTO che l'accordo è stato sottoscritto in data 19 novembre 2021;

ATTESA la necessità di ratificare il provvedimento assunto dalla Presidente, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, dello Statuto;

SU PROPOSTA della Presidente;

CON VOTO unanime;

DELIBERA

di ratificare, in base alle motivazioni espresse in premessa, la determinazione della Presidente di data 16 novembre 2021, n. 15, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO	LA PRESIDENTE
Diego Arocchi	Caterina Petrillo
Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI	Firmato digitalmente da PETRILLO CATERINA C=IT

DETERMINAZIONE PRESIDENTE

N. 15

DI DATA 16. 11. 2021

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREA SCIENCE PARK ED ELETTRA-SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A. PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE. ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE.

LA PRESIDENTE

VISTO l'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede che, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un *mobility manager* con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile;

ATTESO che il medesimo art. 229, comma 4, sopracitato, prevede che il *mobility manager* promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di data 12 maggio 2021, che reca le modalità operative delle disposizioni relative alla figura del *mobility manager*;

CONSIDERATO che Area Science Park ed Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. condividono l'intento di perseguire obiettivi ambientali e sociali che garantiscano una maggiore sostenibilità delle aree urbane ove sorgono le rispettive sedi, che presentano caratteristiche comuni in termini di collocazione geografica, di fruizione di servizi di trasporto pubblico e di viabilità;

ATTESO che Area Science Park ed Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. hanno raggiunto un'intesa finalizzata a collaborare nelle tematiche della mobilità sostenibile, favorendo lo scambio di dati e di informazioni concernenti le esigenze di mobilità relative alla propria utenza e al proprio comprensorio, al fine di elaborare iniziative comuni e di coordinare, ove possibile, le strategie e le

politiche relative alla mobilità sostenibile nonché l'elaborazione del piano degli spostamenti casa-lavoro;

RITENUTO opportuno addivenire alla stipula di un accordo di collaborazione con cui perseguire, tramite l'adozione del piano degli spostamenti casa-lavoro, in particolare i seguenti obiettivi: la riduzione del traffico generato dalle auto private, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche, la riduzione delle emissioni di gas serra, l'aumento della sicurezza stradale;

PRESA VISIONE del testo dell'accordo di collaborazione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di adottarlo e di determinarsi alla sua sottoscrizione, riservandosi la facoltà di apportare a esso marginali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie in fase di firma;

DATO ATTO che, al fine di favorire lo svolgimento e la realizzazione in sinergia delle attività e delle iniziative comuni dirette al conseguimento degli obiettivi perseguiti attraverso la stipulazione del suddetto accordo, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, le parti hanno convenuto sull'opportunità di nominare, con separati atti, un unico *mobility manager* individuato da Area Science Park tra il proprio personale in servizio;

RITENUTO di rimettere al Dirigente Vicario del Direttore Generale la suddetta individuazione, da effettuarsi con apposito Ordine di Servizio;

RITENUTO, altresì, di indicare quale referente della collaborazione per Area Science Park l'ing. Fabio Morea, Responsabile dell'Ufficio Studi;

DATO ATTO, altresì, che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa e che quanto deliberato attiene alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente;

PRESO ATTO che per l'anno 2021, la scadenza della presentazione del piano degli spostamenti casa-lavoro è anticipata al 23 novembre, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto interministeriale;

DATO ATTO che sussiste, pertanto, l'urgenza di provvedere all'adozione e alla sottoscrizione del testo dell'accordo in oggetto entro la scadenza dinanzi indicata del 23 novembre 2021;

VISTO l'art. 17, comma 2, n. 25) dello Statuto dell'Ente che rimette al Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con le Università e con soggetti pubblici o privati nazionali e internazionali;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 4, dello Statuto dell'Ente, il quale prevede la possibilità, per il Presidente, di adottare, nell'ambito delle competenze rimesse dall'art. 17 al Consiglio di Amministrazione, "i provvedimenti di urgenza che devono essere ratificati dall'organo competente nella prima riunione successiva";

DETERMINA

- di adottare il testo dell'accordo di collaborazione tra Area Science Park ed Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. per la mobilità sostenibile e di determinarsi alla sua sottoscrizione;
- di rimettere al Dirigente Vicario del Direttore Generale l'individuazione di un unico *mobility manager* per l'Ente e per Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. tra il proprio personale in servizio, da effettuarsi con apposito Ordine di Servizio;
- di indicare quale referente della collaborazione per Area Science Park l'ing. Fabio Morea, Responsabile dell'Ufficio Studi;
- di portare a ratifica la presente determinazione nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle motivazioni espresse in premessa.

IL SEGRETARIO

Diego Arocchi

Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI

LA PRESIDENTE

Caterina Petrillo

Firmato digitalmente da PETRILLO CATERINA C=IT

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREA SCIENCE PARK ED ELETTRA-SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A. PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, in prosieguo denominata "Area Science Park", con sede legale in Località Padriciano n. 99, 34149 Trieste, in persona della Presidente, prof.ssa Caterina Petrillo, , per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, determinatasi alla stipula del presente atto con propria determinazione del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, n. XXX

e

Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A., in prosieguo denominata "Elettra", con sede legale in Strada Statale 14 - km 163,5 in Area Science Park, 34149 Basovizza, Trieste, in persona del legale rappresentate, prof. Alfonso Franciosi, Presidente e Amministratore Delegato, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Società,

di seguito anche indicate congiuntamente come le "Parti" e disgiuntamente la "Parte"

premesso che

- l'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana,

in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un *mobility manager* con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile;

- il medesimo art. 229, comma 4, sopracitato, prevede che il *mobility manager* promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di data 12 maggio 2021 reca le modalità operative delle disposizioni relative alla figura del *mobility manager*;
- entrambe le Parti intendono perseguire obiettivi ambientali e sociali che garantiscano una maggiore sostenibilità delle aree urbane ove sorgono le rispettive sedi, che presentano caratteristiche comuni in termini di collocazione geografica, di fruizione di servizi di trasporto pubblico e di viabilità;
- le Parti intendono collaborare nelle tematiche della mobilità sostenibile

favorendo lo scambio di dati e di informazioni concernenti le esigenze di mobilità relative alla propria utenza e al proprio comprensorio al fine di elaborare iniziative comuni e di coordinare, ove possibile, le strategie e le politiche relative alla mobilità sostenibile nonché l'elaborazione del piano degli spostamenti casa-lavoro;

tutto ciò premesso

le Parti convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto e ambito di collaborazione

1. Area Science Park ed Elettra presentano caratteristiche comuni in termini di collocazione geografica, di fruizione di servizi di trasporto pubblico e di viabilità e per quel che riguarda il sito di Basovizza occupano comprensori adiacenti serviti dai medesimi servizi pubblici e dalla medesima viabilità. Le Parti intendono, quindi, instaurare una collaborazione nell'ambito di comune interesse della mobilità sostenibile, mediante scambio di dati e informazioni concernenti le esigenze di mobilità relative alla propria utenza e al proprio comprensorio al fine di elaborare iniziative comuni e di coordinare, ove possibile, le strategie e le politiche relative alla mobilità sostenibile nonché allo scopo di sviluppare un piano coordinato degli spostamenti casa-lavoro per quel che riguarda il sito di Basovizza.

2. Mediante la collaborazione instaurata ai sensi del presente accordo le Parti intendono, tramite l'adozione del piano degli spostamenti casa-lavoro, perseguire i seguenti obiettivi: la riduzione del traffico generato dalle auto

private; il risparmio energetico; la riduzione delle emissioni inquinanti atmosferiche ed acustiche; la riduzione delle emissioni di gas serra; l'aumento della sicurezza stradale.

3. A titolo meramente esplicativo e non esaustivo potranno essere oggetto di iniziative di comune interesse le seguenti tematiche:

- la verifica delle modalità degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti dei rispettivi enti di appartenenza;

- studio di soluzioni alternative all'uso della macchina per gli spostamenti casa-lavoro;

- promozione dell'utilizzo di soluzioni di trasporto alternativo che abbiano un ridotto impatto ambientale come, per esempio, il *car pooling*, il *car sharing* o il *bike sharing*, l'organizzazione di navette ecc. ovvero di servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;

- promuovere azioni coordinate nei rapporti con gli enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente e degli utenti delle infrastrutture di ricerca;

- promozione di azioni di informazione ed indirizzo per incentivare l'uso di soluzioni di mobilità sostenibile progettate dai rispettivi enti *ad hoc* e favorendo in questa ottica l'ottimizzazione degli spostamenti, la modifica delle abitudini e la sperimentazione delle nuove soluzioni proposte ai dipendenti e utenti;

- promozione di interventi sul territorio utili a favorire l'intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l'efficienza e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.

4. Al fine di favorire lo svolgimento e la realizzazione in sinergia delle attività e delle iniziative comuni dirette al conseguimento degli obiettivi di cui in premessa e al comma 2 del presente articolo, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, le Parti convengono sull'opportunità di nominare, con separati atti, un unico *mobility manager* individuato da Area Science Park tra il proprio personale in servizio.

Articolo 3 - Durata

1. La durata del presente accordo è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipulazione, alla scadenza dei quali la stessa potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti.

Articolo 4 – Referenti della collaborazione

1. Le parti individuano come referenti per la realizzazione della collaborazione di cui al presente accordo il dott. Marco Marazzi per Elettra e xxxx per Area.

Articolo 5 – Oneri a carico delle Parti

1. Per lo svolgimento di attività oggetto del presente accordo che richiedano la messa a disposizione di specifiche risorse finanziarie, umane e strumentali, le Parti stipuleranno specifici accordi attuativi.

2. Tali accordi potranno coinvolgere anche altri soggetti con competenze tecniche e di settore complementari.

3. Le Parti sono esclusivamente responsabili della copertura assicurativa, infortuni e da responsabilità civile del proprio personale che si rechi presso le strutture dell'altra Parte per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.

4. Il personale di una delle due Parti che si rechi presso la sede dell'altra, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari di sicurezza, di tutela del

segreto industriale e di protezione sanitaria, previsti dalle leggi in vigore e/o da disposizioni interne della parte ospitante.

Articolo 6 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi degli artt. 12, 13, da 15 a 22 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati-“ (di seguito “GDPR”), riguardanti i diritti dell'interessato, più in particolare le "Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato" si specifica che nell’esecuzione del presente accordo potranno venir comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto di coloro che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono l’accordo e vanno a dare ad esso esecuzione.

2. Pertanto, entrambe le Parti tratteranno tali dati personali nei limiti in cui siano strettamente necessari per l’esecuzione di tutti gli aspetti dell’accordo e con le modalità e le garanzie di cui al GDPR.

3. I dati verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto dell’accordo stesso e successivamente in ragione dei termini previsti dalla normativa vigente.

4. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.

5. I Titolari del Trattamento sono rispettivamente Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. e Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

6. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) di Elettra è contattabile al seguente indirizzo email dpo@elettra.eu.

7. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) di Area Science Park è contattabile al seguente indirizzo email rpd@areasciencepark.it.

8. Le Parti effettueranno, ciascuna per quanto di propria competenza, i trattamenti di dati personali necessari nello svolgimento delle attività esecutive del presente accordo, garantendo il pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali e di adozione di ogni misura di protezione richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

9. Ciascuna Parte, inoltre, si impegna ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione, divulgazione o perdita, anche accidentale, dei dati di cui dovesse venire in possesso nell'esecuzione del presente accordo, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto del presente accordo e/o alla normativa tempo per tempo vigente, nonché a tenere l'altra Parte indenne e manlevata da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che dovesse pervenire da terzi in conseguenza di alcuna violazione della normativa.

10. Qualora l'esecuzione del presente accordo comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, Area Science Park ed Elettra determineranno con separato atto le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

Articolo 7 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica -

d.lgs. n. 231/2001, Prevenzione della corruzione L. n. 190/2012

1. Elettra dà atto di avere adottato, nell'ambito della propria autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Area Science Park dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, integrante il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato da Elettra (consultabile sul sito internet https://www.elettra.eu/public/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corruzione-e-trasparenza.html) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare i principi in essi contenuti, , ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dell' attività prevista dal presente accordo.
3. Area Science Park dà atto che:

- all'interno della propria organizzazione, indipendentemente dall'inapplicabilità del D. Lgs. n. 231/2001 secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, del decreto stesso, non risulta sia stato commesso alcuno dei reati ivi contemplati, e che l'Ente ha adottato misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. n. 190/2012;
- in materia di obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il personale di Area Science Park è tenuto a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (D.P.R. n. 62/2013) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04/06/2013, oltre ai codici disciplinari e al Codice di Comportamento dell'Ente consultabili al link

https://www.areasciencepark.it/amm-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/;

- ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a) della l. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni" pubblicato nel sito internet istituzionale alla seguente pagina: https://www.areasciencepark.it/amm-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/;

- è consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite, poste in essere da propri amministratori, dipendenti o collaboratori in occasione o comunque in relazione all'esecuzione del presente contratto, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale in relazione al quale Elettra si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente accordo, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

4. Elettra si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento di Area Science Park, approvato ai sensi della l. n. 190/2012 e pubblicato sul sito istituzionale di quest'ultima. L'inosservanza di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

5. Elettra si impegna a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando situazioni di illecito di cui sia venuta a conoscenza.

Articolo 8 - Modifiche all'accordo

1. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta e previo consenso unanime, formalizzato a mezzo scambio di PEC, eventuali

modifiche al presente accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Articolo 9 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a definire consensualmente eventuali controversie che possano insorgere in attuazione del presente accordo.
2. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, le controversie in materia di formazione, conclusione, interpretazione ed esecuzione del presente accordo saranno riservate alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del foro di Trieste.

Articolo 10 - Attività negoziale

1. Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c..

Articolo 11 – Spese e imposte

1. Il presente accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico in eguale misura di entrambe le Parti che concorderanno le modalità di assolvimento.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.**

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

Prof. Caterina Petrillo

Presidente

Per Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Prof. Alfonso Franciosi

Presidente e Amministratore Delegato

** Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.